

#### Foglio Informativo n. 3

#### OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

Condizioni in vigore dal giorno10 luglio 2023 - le condizioni indicate nel presente foglio informativo non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.

#### **INFORMAZIONI SULLA BANCA:**

Denominazione: Banca CF+ S.p.A. Capogruppo del Gruppo Banca CF+

Sede legale: Via Piemonte, 38 - 00187 Roma

Numero di telefono al quale il Cedente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione

contratto: +39 06.5796.1 Numero di fax: 065740269

Sito internet: www.bancacfplus.it

Indirizzo di posta elettronica: info@bancacfplus.it

PEC: bancacfplus@legalmail.it

Società iscritta al n. 8006 dell'Albo delle Banche - codice ABI 10312.7

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00395320583

Partita IVA: 16340351002

REA: RM-30897

(di seguito, "Banca" o "Banca CF +" o il "Cessionario")



**OFFERTA FUORI SEDE / A DISTANZA** - da compilare solo in caso di offerta fuori sede o a distanza, indicando i dati del soggetto che entra in contatto con il Cedente.

Nome e Cognome/Ragione Sociale:
Qualifica:
Indirizzo:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi:
In relazione a tale modalità di offerta il Cedente non è tenuto a corrispondere a Banca CF+ alcun
costo o onere aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.



# PRINCIPALI CARATTERISTICHE: CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la Banca (Cessionario) acquista e/o gestisce i Crediti, già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri), generalmente di natura commerciale, vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei Crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori. Il contratto di factoring è regolato dalla legge n. 52 del 1991 e dal Codice civile. Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, in relazione a particolari settori merceologici, a specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifiche appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

#### CHE COSA E' IL FACTORING PRO SOLVENDO

Il Cessionario acquista i Crediti commerciali vantati da un fornitore verso un insieme predefinito di Debitori preventivamente valutati, senza assunzione, da parte del Cessionario, del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori e con la possibilità per il Cedente di ottenere l'anticipazione). L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di disporre di una fonte di finanziamento del circolante dei propri Crediti commerciali e di ridurre i costi interni.

#### RISCHI A CARICO DEL CEDENTE

Il rischio di mancato pagamento dei Debitori resta a carico del Cedente, che pertanto garantisce la solvenza di ogni Debitore. Il Cedente garantisce altresì che tutti i Crediti ceduti siano esistenti, certi, liquidi ed esigibili a scadenza (indicata in Fattura). Nel caso di mancato pagamento del Credito da parte del Debitore alla scadenza (indicata in Fattura), il Cessionario ha il diritto di richiedere al Cedente la restituzione di quanto eventualmente corrisposto dal Cessionario a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione, oltre spese (anche legali) ed interessi (anche moratori) convenzionalmente pattuiti (ovvero, in caso di mancata

pattuizione, previsti *ex lege*) sino alla data della restituzione. In caso di mancata restituzione da parte del Cedente del Corrispettivo di Cessione, il Cedente potrà stipulare transazioni con il Debitore, rinunciando in tutto o in parte al Credito ceduto, transazioni che il Cedente ratifica sin dal momento della stipula del Contratto, accettando che il Corrispettivo della Cessione venga automaticamente e proporzionalmente ridotto.



#### PARTICOLARI APPLICAZIONI OPERATIVE DEI PRODOTTI BASE PRO SOLVENDO

Le tipologie in cui si può esplicare e combinare il factoring *pro solvendo*, con i relativi rischi, sono:

#### Factoring pro solvendo Non Notification:

il factoring *pro solvendo Non Notification* prevede che la Banca si accordi con il Cedente per non comunicare la Cessione ai Debitori ceduti, fatto salvo il verificarsi di alcune situazioni espressamente previste in contratto tra Cedente e il Cessionario. Il Cedente continua a gestire il Credito per conto della Banca. Il rischio aggiuntivo per il Cedente è rappresentato dal fatto che deve prestare particolare attenzione a gestire il Credito con la massima diligenza e trasmettere subito gli incassi alla Banca.

#### Factoring pro solvendo Maturity

il factoring pro solvendo Maturity prevede che la Banca acquisti crediti commerciali vantati dal Cedente presso un insieme predefinito di Debitori interessati alla concessione sistematica di ulteriori dilazioni di pagamento a titolo oneroso, nel quadro di specifici contratti da stipularsi con ciascuno di essi. L'acquisto dei Crediti avverrà senza assunzione del rischio da parte della Società di Factoring di mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori. Il corrispettivo dei Crediti ceduti viene normalmente accreditato al Cedente alla loro scadenza originaria, salva la possibilità di ottenerne l'anticipazione, in tutto in parte. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi e di disporre di una fonte di finanziamento.

#### Varie:

eventuali varianti alle condizioni generali di factoring standard, anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio e di finanziamento, formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali standard. Le voci riportate nelle condizioni economiche dei suddetti contratti fanno riferimento alle voci riportate nel presente foglio informativo.

#### CHE COS'È IL SERVIZIO DI FACTORING TRAMITE PIATTAFORMA

Il servizio di factoring viene gestito attraverso la Piattaforma atta a garantire l'efficiente e tempestiva attività di gestione: (i) delle Fatture del Cedente, e (ii) dei Crediti correlati alle predette Fatture.

La Piattaforma permette, inoltre, inter alia, di: (a) caricare nella stessa i contratti di factoring sottoscritti dalla Banca nonché le relative Fatture, (b) effettuare l'anagrafica delle parti contrattuali, dei Debitori o dei creditori cedenti, a seconda dei casi, (c) gestire automaticamente l'invio/ricezione dei pagamenti e monitorarne i relativi esiti, ed (d) effettuare la riconciliazione fra il flusso di bonifici in entrata/uscita e le disposizioni di pagamento/incassi.

Da un punto di vista operativo, tramite la Piattaforma, il Cedente trasmette al Debitore (nonché in copia conoscenza alla Banca), la notifica dell'intervenuta Cessione dei Crediti in favore della Banca

Il Cedente, inoltre, trasmette alla Banca le Fatture oggetto di Crediti ceduti, che vengono caricate automaticamente sulla Piattaforma. Resta inteso che qualora le Parti concordino di non comunicare al Debitore Ceduto l'avvenuta Cessione dei Crediti, il rapporto di factoring sarà disciplinato in separato accordo.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri Crediti commerciali e di ottenere dalla Banca la garanzia del pagamento.



#### RISCHI A CARICO DEL CEDENTE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

Dall'utilizzo della Piattaforma possono derivare, a carico del Cedente, i seguenti rischi:

- interruzione, rallentamento o mancato accesso alla rete internet per cause non imputabili alla Banca:
- interruzioni, sospensioni o anomalie del servizio per ragioni tecniche e/o cause di forza maggiore non imputabili alla Banca;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, delle credenziali di accesso fornite dalla Banca al Cedente.

#### Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida pratica relativa all'Arbitro Bancario e Finanziario, disponibile sul sito www.bancacfplus.it, sezione "Trasparenza";
- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it, e sul sito www.bancacfplus.it, sezione "Trasparenza";
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") disponibile sul sito www.bancacfplus.it, sezione "Trasparenza" e presso la sede della Banca sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

#### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Voci	Costi	
TASSO		
Interessi corrispettivi: Tasso di interesse nominale annuo anticipato applicabile alle operazioni in valuta Euro (divisore anno commerciale 360)	Indicizzato EURIBOR 3 mesi, rilevazione ultimo giorno lavorativo del mese precedente al pagamento del corrispettivo, fonte di rilevazione II Sole 24 Ore, aumentato di uno spread del 7,20%	
Interessi plusfactoring: Tasso di interesse nominale annuo posticipato applicabile alle operazioni in valuta Euro (divisore anno commerciale 360) da calcolarsi sul pagamento del corrispettivo del Credito a partire dal primo giorno successivo alla scadenza del Credito fino all'incasso dello stesso.	Indicizzato EURIBOR 3 mesi, rilevazione mensile, fonte di rilevazione II Sole 24 Ore, aumentato di uno spread del 7,20%.	
Interessi moratori	Tasso di riferimento BCE + 8,000% (Art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1) dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012 e successive modifiche ed integrazioni).	



COMMISSIONI		
Commissione di "gestione"	2,50% mese o frazione di mese sull'importo nominale dei Crediti ceduti al lordo delle note credito, da calcolarsi sull'intera durata del Credito a partire dalla data di emissione.  oppure  6,00% "una tantum" sull'importo nominale dei Crediti ceduti al lordo delle note credito.	
Commissioni di "Plusfactoring"	2,50 % per ciascun mese o frazione mese di ritardato pagamento del Credito ceduto al lordo delle note credito, da applicarsi sul valore nominale dello stesso.	
Commissione di Gestione per Crediti con durata maggiore di 120 o Commissione Factoring+	2,50 % mese o frazione di mese sull'importo nominale dei Crediti ceduti al lordo delle note credito con durata maggiore di 120 giorni, da applicarsi dal 121esimo giorno.	
SPESE		
Spese annue di impianto e manutenzione anagrafica debitore Italia	€ 500,00 per debitore.	
Spese annue di impianto e manutenzione anagrafica debitore Estero (UE)	€ 500,00 per debitore.	
Spese annue di impianto e manutenzione anagrafica debitore Estero (ExtraUE)	€ 500,00 per debitore.	
Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	Al costo.	
Spese "Handling", per ciascun documento rappresentativo dei Crediti ceduti (es. Fattura, rata)	€ 10,00	



Spese per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei che elettronici	€ 20,00 per ciascun effetto e/o documento insoluto, salvo il maggior onere che venisse addebitato alla Banca per effetti domiciliati presso gli uffici postali ovvero per la levata del protesto.
Spese Intimazione pagamento	€ 100,00 per ciascuna intimazione.
Spese legali	Al costo.
Spese invio comunicazioni periodiche	Euro 1 cartaceo Euro 0 elettronico
Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es. documento di sintesi)"	Euro 0
Spese notarili	Al costo.
Altre spese, eventualmente sostenute, oltre a quelle sopra riportate (e.g. oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta).	Al costo.

#### CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

Il Cedente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del Contratto e su espressa sua richiesta copia completa del testo del Contratto, idonea per la stipula e completa delle appendici integrative e del Documento di Sintesi riepilogativo delle principali condizioni o il Documento di Sintesi. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del Contratto. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al Cedente la Banca, prima della conclusione del Contratto, ne informa il Cedente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula ovvero del nuovo Documento di Sintesi.

#### PARAMETRI INDICIZZATI E FLOOR

Tutti i tassi contrattualmente previsti e legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione, in funzione dell'andamento del parametro. Ove non diversamente previsto, i parametri di indicizzazione utilizzati sono: EURIBOR 3



mesi, rilevazione mensile, fonte di rilevazione II Sole 24 ore. Qualunque parametro di indicizzazione previsto nel Contratto, anche se negativo, non potrà mai essere inferiore a 0.

### CONTEGGIO, CONTABILIZZAZIONE ED ESIGIBILITÀ DEGLI INTERESSI.

Il conteggio, la contabilizzazione e l'esigibilità degli Interessi avverranno secondo la periodicità connessa alle esigenze del Cedente.

#### TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)

Il tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge Antiusura, relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico e sul sito internet https://www.bancacfplus.it/trasparenza/ della Banca.

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge Antiusura, dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.

# RECESSO - CHIUSURA DEL RAPPORTO - RECLAMI Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto:

Ciascuna delle parti potrà esercitare la facoltà di recesso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC, all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Non sono dovute penalità e/o spese di chiusura del rapporto.

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del TUB, la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e altre condizioni contrattuali. Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cedente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cedente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Le comunicazioni periodiche di cui all'art. 119 del TUB verranno effettuate, nei tempi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno, all'indirizzo scelto dal Cedente secondo le modalità specificate dal Contratto.

#### Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione del Contratto. Non sono necessarie ulteriori formalità.

#### Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie



Il Cedente può inviare Reclami direttamente all'ufficio Reclami di Banca CF+, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Banca CF+ S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Piemonte n. 38, 00187 Roma, o per via telematica al seguente indirizzo PEC: reclami.bancacfplus@legalmail.it, o al seguente indirizzo di posta elettronica: reclami@bancacfplus.it, o al seguente numero di fax: +39 06.5740269.

Il Reclamo deve contenere i riferimenti del reclamante (nome e cognome, recapiti telefonici, e-mail), i motivi del Reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cedente.

Banca CF+ è tenuta a dare risposta al Reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione e a indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Qualora Banca CF+ non risponda o non accolga in tutto o in parte il Reclamo, o comunque il Cedente non sia soddisfatto della risposta, potrà ricorrere all'apposito organo costituito presso Banca d'Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in attuazione dell'art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario; "ABF"). Per sapere come rivolgersi all'ABF, il Cedente può fare riferimento all'apposita guida pubblicata sul sito di Banca CF+ S.p.A. https://www.bancacfplus.it/reclami/, nella sezione trasparenza, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, chiedere informazioni a Banca CF+ o consultare direttamente il sito dell'ABF: https://www.arbitrobancariofinanziario.it/.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Cedente di investire della controversia l'autorità giudiziaria ovvero, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche e integrazioni, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cedente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- al conciliatore Bancario Finanziario; il regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto a Banca CF+;
- oppure ad altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it) e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cedente anche in caso di ricorso all'ABF.



# LEGENDA (relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo sia al singolare che al plurale)

Cedente	indica la società controparte del contratto di factoring pro soluto come infra definito.
Cessione	indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Factoring e in esecuzione di esso, trasferisce al Cessionario la piena e incondizionata titolarità di propri Crediti.
Contratto	indica il contratto di factoring stipulato tra il Cedente e Banca CF+.
Crediti	indica ciascun: a) il credito pecuniario sorto (il "Credito Esistente") o che sorgerà (il "Credito Futuro") da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio della sua attività di impresa e quindi riferibile a somme che il Cedente vanti dal Debitore per la prestazione di beni e/o servizi; b) quanto il Cedente vanti dal Debitore a titolo diverso rispetto a quanto previsto sub a) e c) qualunque altra somma oggetto dei citati contratti o comunque derivante a qualunque titolo dagli stessi. Qualora la Fattura sia emessa nei confronti di un soggetto cui si applicano le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti ai sensi della legge 21 giugno 2017 n. 96, di conversione del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, per Credito si intende esclusivamente il valore imponibile (non comprensivo d'IVA) indicato in Fattura, salvo diversa volontà delle Parti.
Corrispettivo della Cessione	indica quanto dovuto dal Cessionario al Cedente a fronte della Cessione del Credito.
Debitore	indica il Debitore tenuto a effettuare il pagamento di uno o più Crediti in favore del Cessionario per effetto della Cessione.
Documento di Sintesi	indica il frontespizio del Contratto riportante le condizioni economiche personalizzate applicate dalla Banca e pubblicizzate nel presente Foglio Informativo.
Fattura	indica ogni documento fiscale rappresentativo del Credito.
Legge Antiusura	indica la Legge 7 marzo 1996 n. 108 e le successive modificazioni e integrazioni.



Piattaforma	indica la piattaforma informatica, messa a disposizione dalla Banca al Cedente (che vi potrà accedere con utenze e password riservate), ove sono annotati i Crediti, suddivisi in partite, oggetto di Cessione, le eventuali anticipazioni e/o pagamenti erogate a valere sul corrispettivo di Cessione dei Crediti, nonché i rispettivi incassi anche parziali ed i compensi dovuti alla Banca.
Pro Solvendo	indica la mancata assunzione, da parte della Banca del rischio di insolvenza del Debitore Ceduto in relazione ai Crediti ceduti.
Reclamo	indica ogni atto con cui il Cedente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio tramite lettera o e-mail) alla Banca un suo comportamento anche omissivo.
Spese handling	indica le spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Spread	indica l'incremento sommato algebricamente ad un indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	indica il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge Antiusura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto da Banca CF+ non sia superiore.
TUB	indica il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le successive modificazioni e integrazioni
Tasso di mora.	indica il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro
Valuta	indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.